



AREA SERVIZI ALLE STRUTTURE DI ATENEO
UFFICIO DEL PERSONALE DIDATTICA E RICERCA
SETTORE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

D.R. n. 3706/2025
Prot. n. 185366 del 19.12.2025

LA RETTRICE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 21, in base al quale, tra l'altro, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale "I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis"; 8, comma 1, in base al quale "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;



- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale "Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto";
- il D.P.C.M. del 04.07.2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.07.2025 relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;
- il D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- il D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.408 del 17.12.2024 di riassetto dei servizi di Ateneo per processi;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 391/2024 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2025;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2024 del 17.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2025-2027;
- le Disposizioni della Direttrice Generale n. 5009 del 20.12.2024 e n. 564 del 17.02.2025 di Riassetto dei servizi di Ateneo con il relativo Organigramma;
- la D.D. n. 172/2025 del 28.01.2025 con la quale è stato assegnato il Budget ai Direttori d'Area per l'anno 2025;
- la D.D. n. 279/2025 del 03.02.2025 con la quale alla Dott.ssa Evarita D'Archivio, a decorrere dal 01.02.2025, è stata assegnata all'Area Servizi alle strutture di Ateneo per assumere l'incarico di Direttrice dell'Area predetta;
- le deliberazioni n. 95/25 del 13.05.2025 e n. 159/25 del 21.05.2025 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta di modifica del Regolamento di Ateneo "per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato", emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 ed hanno altresì autorizzato la Direttrice a disporre, in sede di emanazione, le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie al fine di rendere omogeneo e coerente il testo regolamentare;
- il D.R. n. 1574/2025 del 23.05.2025 con il quale è stata emanata la modifica del Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 13.05.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.05.2025, che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;
- il D.R. n. 3249/2025 dell'11.11.2025 con il quale è stata indetta la 2ª tornata 2025 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori



universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, a cui sono stati ammessi a partecipare:

- a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo semestre dell'anno 2025;
 - b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 04.07.2025 che, pur avendo maturato tra il 01.01.2025 e il 30.06.2025 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno presentato per via telematica tra il 04.06.2025 e il 04.07.2025 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
 - c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 04.07.2025 che hanno presentato tra il 04.06.2025 e il 04.07.2025 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;
 - d) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 04.07.2025 che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2025, la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica.
- la nota rettorale prot. n. 166504 dell'11.11.2025 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 11.11.2025 al 10.12.2025 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;
 - il D.R. n. 2092/2025 del 10.07.2025 con il quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, la Commissione addetta alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, secondo la seguente composizione:
 - Prof. Enrico FIORI, Professore Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare MEDS-06/A "Chirurgia Generale" Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-06 "Chirurgia Generale", afferente al Dipartimento di Chirurgia della Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
 - Prof. Pasquale BRONZO, Professore Associato del Settore Scientifico Disciplinare GIUR-13/A "Diritto Processuale Penale" Gruppo Scientifico Disciplinare 12/GIUR-13 "Diritto Processuale Penale", afferente al Dipartimento di Studi giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza;
 - Prof.ssa Barbara CARVALE, Professoressa associata già Ricercatrice confermata a tempo indeterminato del Settore Scientifico Disciplinare MEDS-20/B "Neuropsichiatria Infantile" Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-20 "Pediatria Generale e specialistica e Neuropsichiatria infantile", afferente al Dipartimento di Psicologia dei Processi di sviluppo e socializzazione" della Facoltà di Medicina e Psicologia;
 - il verbale delle sedute della Commissione del 15 dicembre 2025 e del 16 dicembre 2025, nelle quali la Commissione, al termine dei lavori, ha predisposto gli elenchi dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale e dei docenti che, all'esito della verifica, si è accertato non essere in possesso di uno o più dei requisiti prescritti per il riconoscimento della progressione economica;
- VERIFICATA:**
- la regolarità degli atti;
- CONSIDERATO:**
- che nella motivazione della sentenza n. 6620/2019 il Consiglio di Stato, Sezione sesta, superando i pareri precedentemente resi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha definitivamente chiarito che *«l'efficacia abrogativa del comma 458 [della Legge n. 147/2013] è complessiva, (...), poiché colpisce in toto l'art. 202 del DPR 3/1957 e non ammette né ultrattività, né tampoco regimi transitori, che in caso contrario snaturerebbero l'abolizione immediata d'ogni e qualunque effetto nocivo perdurante sui conti pubblici»* e che le disposizioni di cui all'art. 1,



commi 458 e 459, della Legge n. 147/2013 «*hanno in comune la stessa efficacia retroattiva, pur se del peculiare tipo della retroattività c.d. impropria*», trovando pertanto applicazione solo relativamente ai ratei stipendiali corrisposti in data successiva alla loro entrata in vigore;

RITENUTO:

- pertanto necessario, per i professori e per i ricercatori a tempo indeterminato cui è attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 36, ultimo comma o dell'art. 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 l'assegno personale, procedere, contestualmente all'attribuzione dello scatto stipendiale, alla rideterminazione del predetto emolumento;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica tra il 11.11.2025 ed il 10.12.2025 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 2

Ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del presente decreto è riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del suindicato Regolamento di Ateneo.

Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

La progressione economica è riconosciuta nel rispetto del regime di impegno nel quale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono stati collocati dalla data di decorrenza economica dello scatto alla data di emanazione del presente provvedimento, ovvero di cessazione dal ruolo per passaggio al ruolo superiore, o per trasferimento ad altro Ateneo o per collocamento a riposo.

Per i professori e per i ricercatori a tempo indeterminato cui è attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 36, ultimo comma o dell'art. 38, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 l'assegno personale, l'attribuzione dello scatto stipendiale avrà luogo contestualmente alla rideterminazione del predetto emolumento.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 1 del presente decreto, che, in forza di provvedimenti adottati successivamente all'emanazione del D.R. n. 1638/2025 del 04.06.2025, sono attualmente inquadrati alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per essere sottoposti a valutazione in una classe stipendiale uguale o superiore a quella loro attribuita con il presente provvedimento conservano l'inquadramento giuridico ed economico agli stessi medio tempore riconosciuto, salvo che la valutazione positiva conseguita permetta di riconoscere agli interessati, con separato provvedimento, l'ulteriore progressione economica.

Art. 3

Ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 2 del presente decreto non è riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2 del suindicato Regolamento di Ateneo.

**Art. 4**

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 2 del presente decreto, che all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del suindicato Regolamento di Ateneo per il riconoscimento della progressione economica, e i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 3 del presente decreto, che, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica potranno richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione.

In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

Inoltre, ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto saranno differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto.

Art. 5

La spesa derivante dal riconoscimento dello scatto stipendiale graverà sui conti A.C.04.01.010.010 (Competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.020 (Irap su competenze fisse ai professori), A.C.04.02.010.010 (Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.04.02.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.04.02.020.020 (Irap su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.20.01.010.010 "Arretrati ai professori", A.C.20.01.020.010 "Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori", A.C.20.01.020.020 "IRAP su arretrati ai professori", A.C.20.01.030.010 "Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato", A.C.20.01.040.010 "Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato" e A.C.20.01.040.020 "Irap su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato" - UA.S.001.DUF.ASTRA.PDR dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 6

La somma corrispondente agli importi degli scatti stipendiali non riconosciuti ai docenti di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto, nell'anno solare decorrente dalla maturazione dell'anzianità di servizio richiesta per il riconoscimento dello scatto stipendiale, è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

F.TO
LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.